




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

**CIBIO**  
Centro per la Biologia Integrata

## **Regolamento Interno**

### **Corso Internazionale di Dottorato in Scienze Biomolecolari**



Approvato dal Comitato Ordinatore del CIBIO in data 25 settembre 2013



## INDICE

1. Norme attuative del Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari
2. Obiettivi Specifici
3. Caratteristiche generali
4. Indirizzi Specialistici
5. Lingua
6. Organi del Corso di Dottorato
7. Il Collegio Docenti
8. Il Coordinatore
9. Il Comitato Esecutivo
10. Tutore e Supervisor
11. Attività formative istituzionali
12. Manifesto e Corso degli Studi
13. Requisiti di Ammissione
14. Modalità di Selezione
15. Diritti e doveri dei dottorandi
16. Ammissione al secondo e terzo anno del Corso di Dottorato
17. Sospensioni e Assenze
18. Tesi
19. Conferimento del titolo di Dottore di Ricerca
20. Ritardi
21. Modifica delle Norme Attuative
22. Norma di Rinvio



## **Art. 1 – Norme attuative del Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari**

Ai fini dell'istituzione presso il Centro per la Biologia Integrata (CIBIO) dell'Università di Trento del Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari – ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 383 in data 4 luglio 2013 – si adottano le presenti Norme Attuative al fine di regolare l'attività del Corso di Dottorato. Tali norme attuative ne indicano gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che frequentano il Corso.

## **Art. 2 – Obiettivi specifici**

1. Il Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari svolge principalmente la propria attività nella macro-area A05 – Scienze Biologiche.
2. Unitamente agli obiettivi generali di ogni Corso di Dottorato indicati all'art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, il Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari propone come obiettivi specifici:
  - a) la formazione di esperti in Biologia e Biotecnologie in grado di esercitare le proprie capacità in chiave interdisciplinare;
  - b) l'approfondimento dello studio dei meccanismi del funzionamento di base della cellula, della loro regolazione e del loro ruolo nel mantenimento dell'integrità cellulare e tissutale. Questo studio è condotto secondo una prospettiva meccanicistica e molecolare, impiegando i più avanzati strumenti di analisi genomica. Si promuove per esso l'impiego delle tecnologie utilizzate per la manipolazione genetica, delle metodologie di analisi che caratterizzano le tecnologie biomolecolari nonché delle moderne piattaforme biotecnologiche per analizzare e comprendere i fenomeni biologici su scala globale;
  - c) l'approfondimento dello studio dei fenomeni cellulari a livello molecolare attraverso lo studio degli aspetti strutturali e dinamici dei composti che sono alla base del funzionamento cellulare (acidi nucleici, proteine, metaboliti primari e secondari), dai meccanismi di biosintesi al riconoscimento molecolare, dalle interazioni "*host-guest*" alla selettività basata sulla chiralità, dai meccanismi molecolari della permeabilità di membrana ai processi di aggregazione biomolecolare e più in generale di tutti i fenomeni intra- ed intermolecolari in cui la conoscenza del dettaglio molecolare risulti rilevante.
  - d) L'istituzione di un percorso idoneo alla formazione di studiosi professionisti in grado di operare nella ricerca universitaria nonché in enti pubblici e privati attraverso la formazione di esperti in tecnologie biomolecolari.



**3.** Le principali aree di interesse tengono conto della presenza presso il CIBIO di laboratori che svolgono attività di ricerca in diversi settori delle scienze biologiche, nonché della presenza dei Dipartimenti di Fisica, Matematica e Ingegneria e Scienza dell'Informazione dell'Università di Trento, con i quali è attivo un programma di collaborazione scientifica e didattica, e della presenza sul territorio di fondazioni ed enti pubblici che svolgono attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Tali aree di interesse comprendono:

- Biochimica
- Bioinformatica
- Biologia dei Sistemi e Computazionale
- Biologia dello Sviluppo
- Biologia Molecolare e Cellulare
- Biologia Sintetica
- Biologia Strutturale
- Chimica Organica
- Genetica
- Genomica del Cancro
- Genomica Microbica
- Lipidomica e Biomembrane
- Metabolomica e Imaging metabolico
- Nanobiotecnologie
- Neurobiologia
- Vaccinologia Molecolare
- Virologia Molecolare

### **Art. 3 – Caratteristiche generali**

**1.** Il Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari ha durata triennale. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi in lingua italiana e inglese per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.

**2.** Al corso di dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.

### **Art. 4 – Indirizzi specialistici**

**1.** Ai sensi dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato (di qui in avanti Regolamento di ateneo), il Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari può articolarsi in più indirizzi specialistici, la cui denominazione sarà riportata nel titolo di Dottore di Ricerca, secondo le prescrizioni previste ogni anno accademico dal Manifesto degli Studi.



## **Art. 5 – Lingua**

1. La lingua ufficiale del Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari è l'inglese. I seminari, i corsi, il sito web, gli esami, la tesi sono in inglese.
2. Il regolamento interno e le comunicazioni inerenti il Corso di Dottorato sono sia in inglese sia in italiano. La traduzione dovrà garantire la perfetta corrispondenza dei testi nelle due lingue. In caso di difformità interpretativa delle norme, fa fede la versione italiana.

## **Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato**

Sono organi del Corso di Dottorato: il Collegio Docenti, il Coordinatore, il Comitato Esecutivo .

## **Art. 7 - Il Collegio Docenti**

1. Il Collegio Docenti viene istituito in base alle disposizioni descritte nell'art. 14 del Regolamento di Ateneo.

Partecipano con diritto di voto al Collegio Docenti:

- professori di ruolo di I e II fascia e fuori ruolo
- ricercatori confermati e non confermati
- ricercatori a tempo determinato (RTD)

2. Possono inoltre essere membri del Collegio Docenti previa approvazione di quest'ultimo:

- rappresentanti di soggetti pubblici e privati collaboranti con il Corso di Dottorato;
- esperti anche stranieri.

3. I membri del Collegio Docenti previsti al paragrafo 2 con diritto di voto non possono superare il 40% del totale dei componenti del Collegio Docenti stesso, arrotondato per difetto.

4. La domanda di adesione al Collegio Docenti dovrà essere trasmessa al Coordinatore, corredata da curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni (con l'indicazione delle cinque considerate più significative) e da una dichiarazione di non appartenenza o di appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'ateneo di appartenenza.



**5.** Su invito del Coordinatore, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso. In particolare:

- un componente della segreteria del Corso di Dottorato con compiti di verbalizzazione;
- due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di Dottorato, limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento del dottorato ed i percorsi formativi;
- i supervisor;
- rappresentanti di enti pubblici o privati che collaborano con il Corso di Dottorato.

**6.** I soggetti di cui al paragrafo 2 che intendano partecipare al Collegio Docenti devono allegare un Curriculum Vitae e dichiarazione di impegno a svolgere attività presso il Corso di Dottorato in qualità di tutore o di supervisore. Una volta costituito il Collegio Docenti, le istanze di nuove adesioni da parte dei soggetti di cui al paragrafo 2, anche in caso di sostituzione di membri decaduti, saranno inoltrate direttamente al Collegio Docenti in carica.

**7.** Il Collegio Docenti viene convocato dal Coordinatore, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.

**8.** La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.

**9.** Il Collegio Docenti si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del piano finanziario preventivo e quindi per l'analisi delle attività a consuntivo.

**10.** Qualora il Collegio debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso del quale ciascun membro trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le determinazioni assunte in via telematica con il coinvolgimento di tutti i membri sono ratificate nella prima riunione utile.

**11.** Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di cui ai paragrafo 1 e 2, sottratti gli assenti giustificati.

**12.** L'assenza ingiustificata di un membro del Collegio Docenti a più di tre sedute consecutive ne comporta la decadenza dal Collegio stesso, mentre saranno conservate le funzioni di supervisore, qualora già assegnate.



**13.** Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

**14.** Delle riunioni del Collegio Docenti è redatto verbale a cura di un componente della segreteria Corso di Dottorato. In sua assenza, il verbale è redatto dal professore associato con minore anzianità in ruolo. Il verbale o un suo estratto potrà essere pubblicato sul sito web del Corso di Dottorato.

**15.** Il Collegio Docenti svolge tutte le funzioni previste dalle disposizioni all'art. 14 e art. 29 comma 4 del Regolamento di Ateneo, cui si fa integrale rinvio. Il Collegio Docenti con propria delibera può delegare il Comitato Esecutivo allo svolgimento in tutto o in parte delle sue funzioni.

#### **Art. 8 – Il Coordinatore**

**1.** Il Coordinatore del Collegio Docenti svolge i compiti stabiliti all'art. 15 del Regolamento di Ateneo, cui si fa rinvio.

**2.** Il mandato del Coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

#### **Art. 9 – Il Comitato Esecutivo**

**1.** Il Comitato Esecutivo è composto da almeno quattro docenti e ricercatori eletti dal Collegio Docenti tra i suoi membri. Il Coordinatore, o in sua assenza il vice coordinatore, fa parte del Comitato Esecutivo e lo presiede.

**2.** Il Comitato Esecutivo rimane in carica per la durata del mandato del Coordinatore.

**3.** Per il funzionamento del Comitato Esecutivo e per la verbalizzazione delle sedute si applicano le norme previste per il Collegio Docenti.

**4.** In caso di dimissioni o di impedimento di un membro della Comitato Esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, il Coordinatore indice un'elezione per la sostituzione.

**5.** Il mandato del nuovo membro scade con lo scadere del mandato del Comitato Esecutivo.

**6.** In particolare il Comitato Esecutivo:

- coadiuva il Coordinatore negli adempimenti cui è tenuto;



- delibera sulle materie ad esso delegate dal Collegio Docenti, al quale riferisce costantemente in merito all'attività svolta;
- approva il programma didattico dei dottorandi all'inizio di ogni anno accademico, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di eventuali elaborati intermedi;
- assegna un tutore per ciascun dottorando. Il tutore deve di norma appartenere al Collegio Docenti del Corso di Dottorato;
- autorizza i dottorandi a recarsi all'estero per periodi di formazione superiori ai sei mesi;
- approva la partecipazione dei dottorandi a stage organizzati presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri qualora la durata prevista sia superiore ai sei mesi;
- autorizza il dottorando a svolgere attività didattica, sussidiaria ed integrativa e attività di ricerca extracurricolare come indicato nell'art. 16 del presente regolamento interno;
- individua i referenti esterni per la valutazione della tesi prima della discussione pubblica;
- collabora con il Coordinatore alla stesura della relazione annuale prevista dall'art. 17, comma 1 del Regolamento di Ateneo.

7. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo particolari compiti, importanti per l'organizzazione e il funzionamento del Corso di Dottorato.

### **Art. 10 - Tutore e supervisore**

1. Dall'inizio di ciascun anno accademico, il dottorando è affiancato nel suo percorso di studio da un tutore nominato dal Collegio Docenti tra i suoi membri o, a seguito di delega, dal Comitato Esecutivo, anche su indicazione dei responsabili dei programmi di ricerca o degli enti esterni che finanziano borse di dottorato.

2. Il tutore è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Corso di Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale.

3. Entro la fine del primo anno di studi, il Collegio Docenti provvede, previo accertamento di disponibilità, alla nomina di un supervisore per ogni studente che ne faccia richiesta.

4. Il supervisore può essere membro del Collegio Docenti o può essere esterno ad esso. Nel secondo caso deve essere presentato da almeno due membri ed approvato dal Collegio stesso.





5. Nel caso di mancata richiesta da parte del dottorando, il tutore svolgerà automaticamente anche la funzione di supervisore.
6. Il supervisore svolge funzioni di assistenza al dottorando, oltre a supervisionare l'utilizzo della dotazione personale assegnata allo studente dal Collegio Docenti.
7. Il supervisore si impegna ad affiancare lo studente nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale, definisce gli argomenti specifici di ricerca e successivamente della tesi e garantisce la qualità del suo lavoro.
8. Il tutore, nel primo semestre del primo anno di studi, e il supervisore successivamente, assistono il dottorando, verificandone l'attività ed il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore del Corso di Dottorato e per la crescita scientifica e professionale dei dottorandi.
9. Il Collegio Docenti può revocare l'incarico di un tutore o di un supervisore che non ottemperi a tali obblighi.

#### **Art. 11 - Attività formative istituzionali**

1. Il Corso di Dottorato offre annualmente una serie di attività formative presentate, all'inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi del Corso medesimo, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Il Corso di Dottorato organizza inoltre, congiuntamente con gli Enti partner e per tutta la durata dell'anno accademico, seminari, incontri ed altri eventi formativi, la cui frequenza ciascun dottorando è tenuto a seguire.

#### **Art. 12 – Manifesto e Corso degli Studi**

1. Prima dell'inizio dell'anno accademico il Collegio Docenti del Corso, o su sua delega il Comitato Esecutivo, approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito del Corso.
2. Il Manifesto, redatto annualmente, deve contenere:
  - l'elenco dei corsi proposti come offerta formativa;
  - il calendario delle principali scadenze per ogni anno di corso;
  - i requisiti di ammissione ai corsi;
  - disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative degli stessi;



- modalità di svolgimento di eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio, se previste dai curricula;
- modalità di svolgimento degli esami ed altre verifiche di profitto;
- modalità di riconoscimento dei crediti formativi come indicato nell'art.16.

### **Art. 13 - Requisiti di ammissione**

I requisiti di ammissione al Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari sono quelli previsti dall'art. 19 del Regolamento di Ateneo, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione.

### **Art. 14 – Modalità di selezione**

1. L'accesso al Corso di Dottorato consiste nella valutazione dei titoli e in un colloquio intesi ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca, secondo le modalità stabilite dal bando. La prova potrà essere sostenuta anche in una lingua straniera concordata con la Commissione.

2. La Commissione Giudicatrice per l'accesso alla Corso di Dottorato, designata dal Collegio Docenti e nominata dal Rettore, potrà procedere a colloqui di approfondimento, purché nella salvaguardia della parità di trattamento tra tutti i candidati.

3. Norme particolari di accesso possono essere previste per candidati stranieri e saranno specificate nel bando di concorso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento di Ateneo.

4. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alle graduatorie generali di merito redatte dalla competente Commissione Giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato fino al raggiungimento del numero dei posti stabiliti dal bando.

5. Le modalità relative alla comunicazione delle graduatorie e ai casi di decadenza, rinuncia ed esclusione sono quelle previste dall'art. 23 del Regolamento di Ateneo, o comunque quelle previste dal bando.

### **Art. 15 – Diritti e doveri dei dottorandi**

1. Qualsiasi tentativo di ottenere un vantaggio o evitare conseguenze mediante menzogna, inganno o frode non è tollerato dal Corso di Dottorato.

Esempi di menzogna, inganno e frode sono:

- la falsificazione di qualsiasi documento;



- il plagio;
- dare informazioni false a un funzionario del Corso di Dottorato;
- la falsificazione dei dati di ricerca;
- non essere responsabile della propria condotta.

Tali violazioni saranno trattate come segue:

- allo studente, tutore e supervisor (se presente) viene chiesta una spiegazione degli eventi da parte del Collegio Docenti;
- il Collegio Docenti decide se ammonire o meno lo studente.

**2.** Dopo un ammonimento formale, se lo studente commette un'altra grave violazione, o nel caso di una sola falsificazione/plagio di dati di ricerca, il Collegio Docenti può decidere di espellere lo studente dal Corso di Dottorato.

**3.** Per quanto non espressamente menzionato si fa riferimento all'art. 27 del Regolamento di Ateneo.

### **Art. 16 – Ammissione al secondo e terzo anno**

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Regolamento di Ateneo, gli iscritti al Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari hanno l'obbligo di frequentare i corsi organizzati dal Corso di Dottorato, i seminari, i simposi, le esercitazioni e i moduli didattici.

- Corsi di base e avanzati. Il personale docente dell'Università degli Studi di Trento, coadiuvato anche da personale docente a contratto, fornisce corsi di approfondimento riguardanti specifiche tematiche di interesse biologico e biotecnologico, nell'ambito del Corso. Inoltre, durante il primo anno sono previsti corsi pratici di laboratorio per dare ai nuovi studenti la possibilità di conoscere, mediante esperienza attiva, le tematiche che vengono svolte dai diversi gruppi di ricerca. Docenti di fama internazionale sono chiamati a tenere cicli di lezioni di particolare interesse scientifico.
- Seminari. Ricercatori di ambito nazionale e internazionale verranno invitati a presentare le loro ricerche durante una serie di seminari. Seminari interni (journal club e progress report) verranno tenuti regolarmente dai dottorandi stessi al fine di presentare e discutere nuovi risultati pubblicati o illustrare i risultati delle ricerche in corso.
- Simposi. Una volta all'anno viene organizzato un simposio (work in progress) cui devono partecipare tutti gli studenti di dottorato. Gli studenti presentano poster dei propri progetti e illustrano brevemente i loro risultati. Questo simposio consente agli studenti di conoscere i progetti e i risultati dei loro colleghi e di verificare e confrontare i propri dati. Inoltre dà l'opportunità agli studenti di acquisire esperienza nell'esposizione e presentazione dei dati e dei progressi



sperimentali.

**2.** Gli studenti sono tenuti a trascorrere un periodo di formazione all'estero non inferiore ad un mese e non superiore all'anno, da concordare con il proprio tutore. Qualsiasi eccezione o deroga a questo obbligo deve essere valutata e approvata dal Collegio dei Docenti.

**3.** Ogni dottorando segue un puntuale percorso formativo che comprende, oltre alle ricerche portate avanti sotto la supervisione del tutore e/o del supervisore, secondo le rispettive competenze, corsi avanzati di cultura di base e corsi specialistici di formazione alla ricerca in Scienze e Tecnologie Biomolecolari, da svolgersi prevalentemente presso l'Università degli Studi di Trento.

I dottorandi del I anno sono tenuti a frequentare:

- corsi per un totale di 60 ore, scelti fra quelli offerti dal Corso, oppure fra altri corsi attivi compresi quelli offerti da altri Corsi di Dottorato, previo consenso del Collegio dei Docenti o del Comitato Esecutivo;
- iniziative descritte al punto 1 del presente articolo.

I dottorandi del II anno sono tenuti a frequentare:

- corsi per un totale di 60 ore, scelti fra quelli offerti dal Corso, oppure fra altri corsi attivi compresi quelli offerti da altri Corsi di Dottorato, previo consenso del Collegio dei Docenti o del Comitato Esecutivo;
- iniziative descritte al punto 1 del presente articolo.

I dottorandi del III anno sono tenuti a partecipare ai seminari e a presentare ogni 6 mesi un resoconto sull'avanzamento del lavoro di tesi davanti al Collegio dei Docenti o in presenza di una commissione da esso delegata.

**4.** Per il passaggio dal primo al secondo anno, sono necessari i seguenti requisiti:

- costante partecipazione alle attività formative offerte dal Corso di Dottorato; frequenza obbligatoria dell'80% delle ore per ciascun corso e di 15 seminari all'anno. Nel caso lo studente non raggiungesse il limite minimo di frequenza, il Collegio dei Docenti potrà approvare con riserva il passaggio all'anno successivo ed eventualmente obbligare lo studente a rifrequentare i corsi.
- aver ottenuto un minimo di 14 crediti ECTS all'anno corrispondenti a 60 ore di lezione frontale (1 credito ogni 6 ore di lezione frontale), 15 seminari all'anno (2 crediti), partecipazione a 2 Journal club (1 credito) e a 2 Progress report (1 credito).
- aver ottenuto un giudizio soddisfacente da parte dei docenti dei corsi, e del supervisore o del tutore entro la fine del primo anno corso. A tal fine gli insegnanti e il tutore/supervisore di ogni studente del Corso di Dottorato devono presentare al Collegio dei Docenti una lettera di valutazione del candidato. La valutazione deve essere concisa, esplicita e precisa.



Sulla base delle informazioni sopra menzionate il Collegio Docenti propone una fra le seguenti votazioni:

- APPROVATO ossia valutazione positiva. Lo studente accede al secondo anno.
- APPROVATO CON RISERVA ossia valutazione positiva, lo studente può continuare, ma sono state evidenziate lacune nella preparazione o nel progetto di ricerca.
- NON APPROVATO. Lo studente deve pertanto lasciare il Corso e decade dallo status di dottorando (ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Regolamento di ateneo).

Lo studente che avesse bisogno di revisionare profondamente il proprio progetto di ricerca in base alle osservazioni ricevute sia dal supervisore sia dal tutore, viene invitato ad una successiva discussione di fronte al Collegio Docenti e in presenza del suo supervisor e/o tutore.

Al termine di questa ulteriore fase di valutazione il Collegio Docenti comunica al dottorando la propria decisione.

**5.** Per il passaggio dal secondo al terzo anno sono necessari i seguenti requisiti:

- costante partecipazione alle attività formative offerte dal Corso di Dottorato; frequenza obbligatoria dell'80% delle ore per ciascun corso e di 15 seminari all'anno. Nel caso lo studente non raggiungesse il limite minimo di frequenza, il Collegio Docenti potrà approvare con riserva il passaggio all'anno successivo ed eventualmente obbligare lo studente a rifrequentare i corsi.
- aver ottenuto un minimo di 14 crediti ECTS all'anno corrispondenti a 60 ore di lezione frontale (1 credito ogni 6 ore di lezione frontale), 15 seminari all'anno (2 crediti), partecipazione a 2 Journal club (1 credito) e a 2 Progress report (1 credito).
- aver ottenuto un giudizio soddisfacente, che i docenti e il tutore e il supervisore sono tenuti a dare entro la fine del secondo anno corso.

Sulla base delle informazioni sopra menzionate il Collegio Docenti propone una fra le seguenti votazioni:

- APPROVATO ossia valutazione positiva. Lo studente accede al terzo anno.
- APPROVATO CON RISERVA ossia valutazione positiva, lo studente può continuare, ma sono state evidenziate lacune nella preparazione o nel progetto di ricerca.
- NON APPROVATO. Lo studente deve pertanto lasciare il Corso e decade dallo status di dottorando (ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Regolamento di ateneo).

Lo studente che avesse bisogno di revisionare profondamente il proprio progetto di ricerca in base alle osservazioni ricevute sia dal supervisore sia dal tutore viene



invitato ad una successiva discussione di fronte al Collegio dei Docenti e in presenza del suo supervisore e/o tutore.

Al termine di questa ulteriore fase di valutazione il Collegio dei Docenti comunica al dottorando la propria decisione.

I dottorandi, su loro richiesta e previo consenso del Collegio dei Docenti o del Comitato Esecutivo, possono essere autorizzati allo svolgimento di attività didattica sussidiaria e integrativa retribuita, purché compatibile con la frequenza al corso di dottorato e alle sue attività formative e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 27 comma 12 del Regolamento di ateneo.

**6.** Il terzo anno è dedicato al completamento della ricerca e alla stesura della tesi. La tesi è un elaborato scritto che deve essere redatta in lingua inglese e avere carattere di originalità. I contributi scientifici in essa contenuti possono essere il risultato di lavori di collaborazione scientifica.

**7.** Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26 e 28 del Regolamento di Ateneo.

### **Art. 17 – Sospensioni – Assenze**

**1.** Eventuali sospensioni possono essere concesse per gravi e giustificati motivi personali dal Collegio dei Docenti dietro presentazione di apposita richiesta da parte dello studente. In caso di sospensione dovuta a malattia lo studente deve presentare una certificazione medica.

**2.** Eventuali sospensioni per periodi superiori a due mesi totali devono essere recuperate dallo studente e comportano la proroga dell'esame finale. La sospensione della frequenza comporta la conseguente sospensione della borsa di studio.

**3.** Eventuali assenze non concordate preventivamente e non segnalate tempestivamente per iscritto al supervisor e/o al tutor potranno essere motivo di esclusione dal Corso di Dottorato.

### **Art. 18 – Tesi**

**1.** Entro le date comunicate dalla Segreteria, ciascuno studente deve sottoporre la tesi che sarà inviata per una valutazione a referees esterni indicati dal Collegio dei Docenti o dal Comitato Esecutivo.



2. La tesi è un elaborato originale del lavoro scientifico del candidato, in cui si presentano i risultati della ricerca in una forma appropriata. Pubblicazioni scientifiche o manoscritti destinati alla pubblicazione possono essere inclusi nell'elaborato purché abbiano un'attinenza con l'argomento oggetto della tesi di dottorato. Le linee guida per la presentazione della tesi sono descritte nella sessione "Guidance Rules" pubblicata sul sito del Corso.

3. La tesi deve essere scritta in inglese e corredata da una sintesi in italiano.

### **Art. 19 – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca**

1. La tesi sarà valutata da una Commissione composta da almeno:

- due commissari esterni
- un commissario interno

2. Il Collegio dei Docenti (o su sua delega, il Comitato Esecutivo) designa la Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo, osservando al riguardo quanto previsto dal Titolo VII del vigente Regolamento di Ateneo.

3. Membri della commissione impossibilitati a presenziare potranno partecipare alla discussione finale in videoconferenza.

4. Nel caso di candidati in regime di co-tutela, la commissione è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.

5. Uno dei seguenti giudizi saranno proposti:

- *Summa cum laude* (eccellente)
- *Magna cum laude* (molto buono)
- *Cum laude* (buono)
- *Rite* (soddisfacente)

6. Se il commissario interno propone *Summa cum Laude*, la tesi può essere inviata ad un altro commissario esterno, esperto del settore, per un'ulteriore valutazione.

7. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31, 32, 33 e 34 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

### **Art. 20 – Ritardi**



Eventuale ritardo nell'inizio dell'anno accademico da parte del dottorando è tollerato solo in casi giustificati, tempestivamente comunicati, indipendenti dalla volontà dello studente e ritenuti validi dal Collegio dei Docenti, e tali da non compromettere la partecipazione alle attività del Corso di Dottorato. Nel caso il ritardo sia superiore a sessanta giorni la borsa non verrà erogata per il periodo di assenza e sarà assegnata al termine del percorso triennale per un periodo di tempo pari a quello del ritardo iniziale.

### **Art. 21 – Modifica delle Norme attuative**

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo e successivamente all'attivazione del Corso, ogni modifica alle presenti Norme Attuative e relativi allegati deve essere approvata dal Consiglio CIBIO, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito Web del Corso di Dottorato.

### **Art. 22 – Norma di rinvio**

**1.** E' fatta salva l'applicazione delle Norme Attuative della Scuola di Dottorato in Scienze Biomolecolari approvate dal Collegio Docenti in data 19 Aprile 2011 per i corsi antecedenti al 29° ciclo.

**2.** Per quanto non espressamente menzionato nelle presenti Norme Attuative vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento di Ateneo.